

2

Friuli all'avanguardia per gli immigrati

Il Friuli-Venezia Giulia, dove sono presenti circa 40.000 stranieri, è, rispetto alla popolazione residente, all'avanguardia in Italia per offerta di lavoro e assunzione di manodopera per gli immigrati: il dato emerge da tre studi presentati ieri in un convegno che si è svolto nella sede della provincia di Udine. A sottolinearlo è stato Domenico Tranquilli, presidente dell'Istituto di ricerche economiche e sociali (Ires) del Friuli.



per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro

Cisl: gli stage aiutano a trovare il posto

Gli «stage» costituiscono un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Secondo una ricerca condotta dalla Cisl di Milano il 51 per cento dei giovani stagisti, al termine dell'esperienza, ha ricevuto un'offerta di lavoro dall'azienda. Sempre secondo la stessa ricerca, però, il 40 per cento l'ha respinta. Attualmente, tuttavia, il 60,8 per cento degli ex stagisti ha un'occupazione.

DALLA PRIMA

Operai a chiamate

Il rapporto di lavoro che si propone sarebbe a due strati: una base oraria con uno stock di ore garantite (500 o 600), di cui, comunque, non è sancita la preventiva articolazione; e in aggiunta, un numero indefinito di ore, richiedibili secondo le necessità aziendali che il lavoratore non potrebbe rifiutarsi di prestare. Quella «invasiva» del lavoro non a tempo pieno, che la Corte ha condannato, è dunque pienamente ripristinata, con l'aggravante che per queste eventuali ore di supero non è stabilito, né una quantità massima, né una maggiorazione retributiva. Invece il d.lgs. 61/2000 stabilisce che - al di là di un limite massimo di lavoro supplementare volontario fissato da contratti collettivi nazionali (e non aziendali), o, in loro mancanza, fissato dalla legge stessa nel 10% delle ore previste in contratto a part-time - sia dovuta al lavoratore una maggiorazione del 50%. In sintesi non si sfugge a questa alternativa: o le due parti, che l'accordo Elettrolux chiama fantasiosamente «piattaforme prestazionali», costituiscono in realtà un unico contratto individuale, e allora si tratta di un contratto affetto da una illegittimità davvero radicale, perché non è stabilito nemmeno il numero delle ore effettivamente dovute. Oppure la seconda piattaforma, e cioè le ore aggiuntive, costituiscono un lavoro supplementare, ma allora è violato il principio della volontarietà, sia del limite massimo, sia della retribuzione maggiorata oltre tale limite, che il d.lgs. 61/2000 ha fissato con tutta chiarezza. Non è mancato chi ha criticato il d.lgs. 61/2000 perché avrebbe «tradito» la direttiva Cee 97/81 sul part-time, che, si dice, vuole incentivare tale forma di lavoro, mentre il decreto lo avrebbe, circondato di vincoli. Si dimentica, però, che la direttiva Cee esplicitamente dichiara, al punto 22, che la sua attuazione non può giustificare alcun regresso rispetto alla legislazione vigente in ciascun Stato membro. La situazione italiana è, per l'appunto, quella in cui il lavoro a chiamata - reintrodotto in questa forma astuta dall'accordo Elettrolux - è costituzionalmente illegittimo. D'altra parte, un'ultima osservazione. Se è vero, come è vero, che nella sostanza l'accordo Elettrolux, al di là di ogni manipolazione concettuale e lessicale, prevede l'attuazione di ore supplementari senza limiti, dovrà scontare la previsione, comunque, della loro maggiorazione retributiva, prevista dal d.lgs. 61/2000, maggiorazione che, però, ha, anche, inevitabili riflessi contributivi, che certamente non potranno, né dovranno sfuggire all'istituto previdenziale interessato.

Piergiorgio Alleva
Consulista giuridico del lavoro Cgil

prevenzione


La sentenza

Nelle motivazioni del tribunale di Milano il quadro di un'insufficiente organizzazione della prevenzione Nel rogo della camera iperbarica morirono in dieci

Il «caso Galeazzi»
Un'inadeguata cultura della sicurezza

ROLANDO DUBINI*

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



INFO

Infotuni
Protocollo Stato-Regioni
Un protocollo d'intesa aprirà la strada al coordinamento Stato-Regioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo ha annunciato il sottosegretario Guerini come uno degli obiettivi che il governo si è posto per mettere fine all'emergenza. «Il coordinamento - ha spiegato - favorirà un salto culturale nei lavoratori, parti sociali e imprese, queste ultime indotte anche con aiuti finanziari a rientrare nel circolo virtuoso delle leggi. Per chi non si adeguerà - ha concluso - ci sarà la certezza delle sanzioni».

COME SI ORGANIZZA LA PREVENZIONE

Datore di lavoro	Responsabile dell'impresa, predispone mezzi e strutture tecnico - organizzative
Dirigente	Organizza la sicurezza
Preposto	Vigila sul rispetto delle misure di sicurezza decise da dirigente e datore di lavoro e riferisce sulle carenze antinfortunistiche
Documento di valutazione dei rischi	Deve essere aggiornato in occasione di modifiche produttive significative ai fini della sicurezza
Responsabile del servizio prevenzione e protezione	Deve individuare i rischi lavorativi con competenza e professionalità, deve avere attitudine e capacità adeguate.
Deleghe dei compiti prevenzionistici	Devono essere specifiche, fornire al delegato autonomia finanziaria e decisionale, formalizzate, conferite a persona competente e accettate dal destinatario in aziende di dimensioni tali da giustificare.
Formazione e informazione dei lavoratori	Deve essere effettuata per ogni lavoratore e deve derivare dai rischi individuati nella valutazione
Programmazione della prevenzione	Implica la precisa definizione di compiti e procedure formalizzate, gestionali e operative, per rendere la sicurezza una funzione integrata nella normale attività produttiva aziendale

Sono state depositate le motivazioni della sentenza del caso «Galeazzi» (morti nella camera iperbarica), che riassume in sé alcuni aspetti fondamentali di una inadeguata cultura organizzativa della sicurezza capace di conformarsi alle esigenze migliorative del D. Lgs. n. 626/94. Nel caso «Galeazzi» i legali rappresentanti (nonché altri soggetti, tra i quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il direttore sanitario, il primario che dirigeva il reparto, il tecnico preposto alla conduzione della camera iperbarica) dell'istituto ortopedico di Milano sono stati incriminati e condannati in primo grado in relazione al rogo della camera iperbarica nel quale sono periti dieci pazienti e un infermiere con pene che oscillano tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e sei mesi.

La catena della insufficiente organizzazione della sicurezza inizia con l'organigramma aziendale, risultato confuso e indistinto al vertice, tanto che il Tribunale di Milano dovrà riconoscere l'esistenza di ben due datori di lavoro coobbligati per la sicurezza del lavoro nelle figure del presidente del consiglio di amministrazione e del consigliere delegato dell'istituto, entrambi penalmente responsabili (mentre un razionale sistema di deleghe avrebbe meglio distribuito i compiti, evitato duplicazioni di responsabilità, e rappresentato un indice di miglior efficienza del sistema sicurezza). Vi è poi la nomina di un esperto esterno quale responsabile del servizio aziendale di prevenzione, risultato così esperto da accettare tale nomina nonostante l'art. 8 del D. Lgs. n. 626/94 faccia espresso divieto di nomina di un responsabile esterno per ospedali e

case di cura. Non solo, ma tale responsabile predispone un documento di valutazione dei rischi lavorativi assolutamente insufficiente (sia nella prima versione, che nell'aggiornamento) nel quale il rischio specifico di incendio delle camere iperbariche non viene minimamente considerato. Della carenza di tale documento verrà attribuita responsabilità anche ai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ter D. Lgs. n. 626/94 (con la motivazione che il dovere datoriale prevenzionistico non viene adempiuto sottoscrivendo un documento del quale si ignora il contenuto sostanziale e nemmeno non più curandosi della sicurezza, bensì prestando costantemente a tale tema la dovuta attenzione), oltre che a detto responsabile. La sentenza afferma che «al soggetto che ricopre la carica di datore di lavoro fa capo un insieme di doveri e di ob-

blighi che non possono essere elusi invocando la mancanza di cognizioni specifiche in ipotesi indispensabili per svolgere il ruolo (anche se non ha la preparazione in materia societaria e contabile, deve ugualmente firmare il bilancio che magari altri redige per suo conto e su suo incarico ma che ugualmente rimane un atto suo proprio) e in materia di sicurezza rimane datore di lavoro qualora siano presenti le condizioni indicate dall'art. 2 D. Lgs. n. 626/94» (sentenza del 13 ottobre 1999, depositata l'11 marzo 2000, Tribunale Ordinario di Milano, IV sezione penale).

A nulla è valsa la difesa del vertice aziendale di non aver competenza in materia, perché sussiste a responsabilità penale per l'erronea scelta dell'esperto e per l'omessa vigilanza sull'operato dello stesso.

La condanna più grave è stata inflitta al primario del reparto di ossigenoterapia iperbarica, quale dirigente, per avere, in concorso con i datori di lavoro, con il responsabile del servizio prevenzione e con il direttore sanitario aver affidato il sistema dei controlli interni a personale insufficiente e inadeguato sul piano professionale e aver consentito l'esecuzione dei trattamenti in condizioni di obiettivo pericolo («trasmettendo una fittizia idea di sicurezza che ha dato causa a una costante condizione di rischio»). Tra le responsabilità di questi imputati vi è stata anche l'omessa formazione del personale infermieristico e tecnico (art. 22 D. Lgs. n. 626/94), derivante in modo diretto anche dall'omessa valutazione del rischio principale del reparto.

Il tecnico addetto al quadro dei comandi è stato condannato per le proprie negligenze in qualità di preposto per aver mancato di segnalare ai propri superiori che l'impianto antincendio era fuori uso (come è noto i preposti devono vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza del lavoro, e devono segnalare senza indugio ai propri superiori le carenze antinfortunistiche riscontrate sul posto di lavoro). Tra l'altro, nel caso specifico, si era allontanato dal proprio posto per un numero di secondi sufficiente a ritardare in modo fatale la chiusura dell'erogazione dell'ossigeno.

Il motivo di fondo della tragedia giudicata poi quale «omicidio colposo aggravato plurimo» viene individuato dal Tribunale di Milano in una grave incapacità dell'azienda di programmare la sicurezza.

Si tratta di un concetto sul quale va incardinato lo sforzo delle aziende al fine di migliorare le condizioni di sicurezza secondo nuove prospettive culturali e organizzative, al fine di giungere ad una effettiva e efficace applicazione della misura generale di tutela prevista dall'art. 3 c. 1 lett. d) che impone la «programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro».

*Avvocato in Milano

Lavoro.it

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale L'Unità
Direttore responsabile Giuseppe Caldarella
Iscrizione al n. 205 del 28/04/1999 registro stampa del Tribunale di Roma
Direzione, Redazione, Amministrazione: 00187 Roma, via Due Macelli 23/13 Tel. 06/699961, fax 06/6783555 20123 Milano, via Torino 48
Per prendere contatto con Lavoro.it telefonare al numero 02/802321 o inviate fax al 02/8023222 presso la redazione milanese dell'Unità e-mail: lavoro@unita.it per la pubblicità su queste pagine: P.I.M. Pubblicità Italiana Multimedia S.r.l. - 02/748271
Stampa in fac simile Sc.Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130 Satim S.p.A. Paderno Dugnano (MI) S. Statale dei Giovi 137 STS S.p.A. 95030 Catania - Strada 5, 35 Distribuzione: SODIP 20092 Cinisello B. (MI), via Bettola 18

G A R E • B I L A N C I • A S T E • A P P A L T I

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

(SU L'UNITÀ PERÒ COSTA MENO)

Se la pubblicità è un obbligo per legge, il risparmio è un diritto. Con L'Unità potete acquistare spazi per gare, bilanci, aste ed appalti (legge n°67/87 e D.L.vo n°402 del 20/10/98) ad un prezzo decisamente promozionale, certi di essere letti dalle persone che contano. Il prestigio di una grande visibilità alla portata di tutti gli Enti e Ministeri.

Per informazioni e preventivi telefonare allo 06 • 69996414 o allo 02 • 80232239

Quotidiano di politica, economia e cultura
L'Unità